

stratore delegato dell'ormai ex compagnia aerea Alitalia (ora in compagnia con gli arabi di Etihad). Da qualche giorno è sulle cronache perché: a) pochissimi giorni orsono ha inviato una lettera al Presidente Montezemolo con cui comunica la cessazione dall'incarico "per motivi personali"; b) incasserà ben 2,4 milioni di euro per 9 mesi di carica; c) nei primi 6 mesi la compagnia ha prodotto un buco di ben 130 milioni di euro. Checché ne dica Renzi in questo Paese vi sono troppe isole felici dove si raccolgono euro come margherite! Forse con il supporto del fisco si potrebbe scoraggiare tanto spreco che comunque ha un negativo riflesso sui costi generali e quindi sugli utenti. In sostanza oltre certe cifre il fisco dovrebbe incidere con più rigore. Oggi per la parte di reddito oltre i 75 mila euro il fisco applica una tassazione pari al 43%. Sarebbe bene introdurre una variante laddove la parte eccedente i

conto che quella era la loro fine. Tale doverosa premessa per fare delle semplici considerazioni da Sottufficiale oggi in pensione ma che conosce molto bene l'ambiente militare anche se da anni ne è fuori. Ho sempre ritenuto che sospendere la leva obbligatoria a fronte di una componente unicamente volontaria sia stato in errore. Sentire poi che questo giovane militare ucciso facesse molteplici cose al di fuori dell'ambito militare mi lascia molto perplesso. Per usare una frase abusata ma efficace mi sento di dire che hai tempi miei tutto ciò non era possibile e nemmeno pensabile. Eravamo controllati meticolosamente e se uno pensava solo lontanamente di svolgere attività estranea al proprio status veniva subito richiamato all'ordine e nel caso rischiava anche il proscioglimento. Quindi è necessario un maggiore controllo da parte dei superiori ai vari livelli e soprattutto a mon-



■ ■ La squadra giovanissimi della A.c. Cisterna di Coseano del 1980. Ecco i calciatori. In piedi da sinistra: Marco Florissi, Alessandro Gentilin, Fausto Bazzara, Massimo D'Angelo, Adriano Pilosio, Michele Minisini. Accosciati da sinistra: Claudio Longo, Luigi Lestani, Marco Lestani, Roberto Pividori, Raffaele Lestani. La foto è stata inviata da Luigi Lestani

te una migliore e meticolosa selezione dei possibili candidati alla carriera militare. Evidentemente il caso del caporal maggiore Parolisi che uccise la moglie e che poi si scoprì avere avuto una serie di relazioni con le soldatesse sue sottoposte non ha fatto scuola e nemmeno ha intensificato i controlli sul personale e tanto meno una maggiore attenzione nella fase di selezione.

Mario Pinto
Pordenone

SCUOLA A proposito del caro libri

■ Anche quest'anno, come abitudine, si sottolinea l'incremento del costo dei libri scolastici, con conseguenze sulla spesa complessiva che le famiglie debbono sobbarcarsi per mandare i figli a scuola. Per la categoria dei cartolibrari nulla di diverso dal solito: finiamo coinvolti nella discussione come se fossimo

responsabili di questi aumenti. In realtà, cartolibrerie e librerie vendono un prodotto del quale non possono determinare un prezzo diverso da quello di copertina a meno di campagne promozionali delle case editrici. Se per le elementari i libri vengono acquistati dalle amministrazioni comunali e ritirati dalle famiglie nelle librerie a fronte dell'esibizione della cedola libraria, mentre per le medie inferiori e il biennio superiori in Friuli Venezia

la locale e che molti contribuiscono alla diffusione dei prodotti delle case editrici minori. Consci di questo ruolo e forti dei servizi forniti ai clienti, alle istituzioni scolastiche e alla comunità tutta, già nel 2002 l'Ali ha sollecitato la politica nazionale a redigere una legge che istituisca la detrazione delle spese per la formazione. Il lavoro di Ali Confcommercio è continuato negli anni e sembrava aver raggiunto un risultato proficuo con la proposta di detrazione fiscale inserita dal governo Letta nel decreto Destinazione Italia della fine del 2013. A febbraio 2014 la proposta venne cancellata dal decreto. Spero che queste informazioni suscitino qualche riflessione a beneficio del lavoro della categoria e un impegno a condividere la battaglia affinché il costo dell'educazione venga considerato detraibile.

Paola Stefanutti
Presidente gruppo librai Confcommercio provinciale

Usura bancaria, tutte le regole per sapere quando si è vittime

■ Ho l'impressione che la mia banca stia compartendosi con me come un usuraio. Come posso fare per capirlo?

Chi ricorre ad una banca al fine di ottenere un finanziamento costituisce la componente debole nel rapporto contrattuale che si instaura con l'Istituto di credito. La legge tutela il contraente più debole nei rapporti contrattuali con chi eroghi un prestito in denaro a fronte del pagamento corrispettivo di interessi, con la legge n. 108 del 1996, in materia di usura, che ha modificato sia l'art. 644 c.p. (reato di usura) sia l'art. 1815 c.c. in tema di determinazione degli interessi nel contratto di mutuo.

L'art. 644 c.p. prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", mentre l'art. 1815 comma 2 c.c. che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Per valutare la sussistenza dell'usura originaria vanno confrontati il TAEG (tasso effettivo globale) con il TAN (tasso di interesse corrispettivo pattuito): se il TAEG supera il tasso soglia, sussiste usura originaria. Il TAEG costituisce lo strumento principale di trasparenza nei contratti di

credito al consumo, in quanto esprime, in termini percentuali rispetto al capitale, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore. La sua misura include oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse: il calcolo del TAEG deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse imposte e tasse - collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente.

Ai sensi della L. 108/1996, sotto un profilo civilistico, il superamento del tasso soglia comporta l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. che determina la conversione forzosa del 'finanziamento usurario' in 'finanziamento gratuito'. In tal caso, nessun interes-

se è dovuto (né moratorio né corrispettivo) con il diritto, a favore del soggetto beneficiario del prestito, di ripetere le somme pagate a questo titolo.

Pertanto sarebbe opportuno che il contraente "debole" procedesse ad una verifica del proprio contratto di finanziamento, al fine di accertarsi se, nel proprio caso, i tassi di interesse previsti superino o meno il tasso soglia usura. In tal caso, infatti, la legge consente di riportare il contratto alla legalità, con la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. (la gratuità del finanziamento).

Massimiliano Bonvicini
avvocato

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

Baby-sitter chi ha diritto ai "voucher"

■ Come sapere se si ha diritto al voucher per la baby-sitter?

L'INPS chiarisce che l'intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del voucher baby-sitting, per i casi di cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, coincide con la data di presentazione della domanda e non con il termine di scadenza del bando (12 luglio 2013).

Qualora intervenga una modificazione del rapporto lavorativo da full time a part time e viceversa, il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno di modificazione del rapporto stesso, mentre il termine iniziale

di individuazione del periodo teorico di beneficio coincide con la data di presentazione della domanda. In tal modo, è possibile individuare, nell'ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti debbano essere erogati pienamente e quanti, invece, debbano essere riconosciuti in maniera riproporzionata in funzione della modifica del rapporto lavorativo. Nell'ipotesi in cui, alla data di modifica del rapporto lavorativo, il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15, il beneficio dovrà essere erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione stessa. Al contrario, nel caso in cui il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15, il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, dovrà essere erogato con le nuove modalità determinate dall'avvenuta variazione del rapporto lavorativo.

Dott. Fabio Ferrara